

DELIBERA N. 175/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SANTORSO (VI) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 15 maggio 2024 (prot. n. 0133805), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Santorso (VI), a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 3 maggio 2024, del consigliere comunale Facci Gabriele, relativa alla *“promozione di molteplici eventi, non indispensabili e in forma non impersonale, tramite i canali di comunicazione istituzionali, come il sito Web e il profilo WhatsApp comunale”* da

parte dell'Amministrazione comunale, ivi inclusa *"...l'organizzazione e la partecipazione della PA di un evento di inaugurazione della posa della prima pietra di un polo dell'infanzia....."*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 3 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute al Comitato in data 6 maggio 2024, con le quali l'amministrazione comunale di Santorso ha rappresentato che, *"tutti gli eventi oggetto di segnalazione riguardano esclusivamente tematiche di natura culturale (incontro con l'autore Loris Giuriatti, escursione Alta Via Grande Guerra, conferenza e passeggiata Monte Summano), di intrattenimento (piccola sagra del santo patrono) e di tutela dalla salute pubblica (prevenzione cardiovascolare con Amici del Cuore) che ogni anno sono programmate nel periodo aprile – maggio e promossi attraverso i canali istituzionali e social del Comune. Non si tratta, di conseguenza, di eventi di promozione politica, ma istituzionale, ripetute negli anni, caratterizzati dagli elementi di impersonalità ed indispensabilità."*. Inoltre l'Amministrazione ha ritenuto di evidenziare che *"la posa delle prime pietre del nuovo polo infanzia è avvenuta in data 20 aprile - precedentemente al termine del divieto di cui all'art. 9 Legge 28/2000 – con interventi esclusivamente da parte della Dirigente Scolastica, del titolare dell'impresa affidataria dei Lavori e del Progettista incaricato. Erano presenti alcuni consiglieri comunali (di maggioranza e di minoranza) formalmente invitati."*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il*

loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, ed in particolare degli allegati alla segnalazione consistenti in:

- 1) Immagine di messaggio whatsapp proveniente da profilo del Comune con logo recante la locandina di presentazione del nuovo libro di Loris Giuriatti, del 2 maggio 2024, in calce alla quale compare l'indicazione www.comune.santorso.vi.it;
- 2) Immagine di messaggio whatsapp proveniente da profilo del Comune con logo, del 2 maggio 2024, relativo a iniziativa della AVGG Alta Via Grande Guerra, dove si legge *“Le guide dell'Associazione Biosphaera accompagneranno i partecipanti per conoscere i luoghi dell'Alta Via della Grande Guerra della Prealpi Vicentine. Progetto alla cui realizzazione anche il Comune di Santorso ha dato il suo fattivo contributo (...)”*;
- 3) Immagine di messaggio whatsapp del 30 aprile 2024 recante la locandina della “Piccola Sagra di maggio” con indicazione delle date e in calce indicazione del sito <https://www.comune.santorso.vi.it/Novita/Eventi/Piccola-Sagra-di-maggio>;
- 4) Immagine di messaggio whatsapp del 24 aprile e 26 maggio 2024 recante la locandina relativa agli appuntamenti a cura dell'Ass. Naturalisti Vicentini consistenti in una conferenza e una escursione seguiti dall'indicazione del sito <https://www.comune.santorso.vi.it/Novita/Eventi/I-prati-aridi-del-Summano> ;

- 5) Immagine di messaggio whatsapp del 24 aprile 2024 recante la locandina de “Gli amici del cuore” che annuncia la ripresa dell’attività di prevenzione cardiovascolare seguita dall’indicazione della mail info@amicidelcuorealtovicentino.org e del sito <https://www-comune.santorso.vi.it/Novita/Eventi/Amici-del-cuore>;
- 6) Immagine tratta dal profilo “Santorso - il Paese che vogliamo” – con simbolo della lista - classificata organizzazione politica da Facebook -, recante alcune fotografie della cerimonia di posa di una pietra d’inciampo in memoria, in occasione del 25 aprile, che riprendono il Sindaco con la fascia tricolore e il vice sindaco in mezzo ad altre persone;
- 7) Immagine di messaggio whatsapp del 19 aprile 2024 proveniente da profilo del Comune con logo, dell’invito dell’Amministrazione comunale alla posa delle prime pietre del nuovo Polo infanzia con locandina recante il logo del Comune;

PRESO ATTO che il Comitato, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio, ha riscontrato la presenza delle comunicazioni oggetto di segnalazione sul profilo Facebook del Comune in data 07/05/2024 e la mancanza dei requisiti di impersonalità e indispensabilità dei messaggi stessi;

RITENUTO che l’invio di messaggi WhatsApp dall’account istituzionale a singoli cittadini non è assimilabile a una attività neutrale di pubblicazione su una bacheca digitale, quale la sezione eventi del sito istituzionale o il profilo Facebook del Comune, di informazioni relative agli eventi culturali o di intrattenimento che si svolgono sul territorio, ma integra una forma di promozione attiva, presumibilmente associata al coinvolgimento dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari nelle attività stesse, promozione che può essere giustificata solo nel caso della comunicazione relativa alla prevenzione cardiovascolare in materia di salute pubblica;

RILEVATO, quindi, che l’attività di comunicazione effettuata dal Comune di Santorso (VI) attraverso la diffusione dei messaggi numerati 1), 2), 3), 4) e 7), dal profilo WhatsApp del Comune e riscontrati sul profilo Facebook dall’Ufficio di supporto al Comitato, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, gli stessi non risultano indispensabili all’esercizio delle funzioni dell’Ente, in quanto esulano dalle finalità indicate per le attività di informazione e comunicazione delle amministrazioni pubbliche dall’art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000 e sono stati diffusi attraverso l’utilizzo di mezzi e risorse dell’Ente;

RILEVATO che il messaggio riportato al numero 6) non risulta imputabile all’Amministrazione, essendo stato pubblicato sul profilo di un’organizzazione politica e non recando riferimenti al Comune di Santorso;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei messaggi oggetto di segnalazione, riportati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere parzialmente, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissari Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Santorso (VI) di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, e sul profilo Facebook del Comune entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'invio di messaggi WhatsApp dall'account del Comune per la promozione di eventi che non risultano indispensabili all'esercizio delle funzioni dell'Ente e della pubblicazione sul profilo Facebook del Comune stesso della locandina recante l'invito alla posa delle prime pietre del nuovo Polo infanzia recante il logo del Comune. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Santorso (VI) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba